

Prot. /A7a

Napoli, 29.08.2013

CIRCOLARE n. 3

**Al Personale docente
Al Personale ATA
All'ALBO**

Oggetto: **Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.**

Con il **decreto legge n. 112 del 2008**, convertito in **legge 6/8/08 n°133** sono state adottate delle misure normative finalizzate ad incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale. Il decreto legge, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, **è entrato in vigore il 25 giugno 2010.**

La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti pubblici, pertanto si richiama l'attenzione delle SS.LL ad un'attenta lettura delle principali innovazioni contenute nel Decreto in oggetto.

LE ASSENZE PER MALATTIA.

Il provvedimento legislativo contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia.

La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3).

Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital* o a terapie salvavita certificate).

La disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma dell'art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi.

Particolari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al comma 2 dell'articolo 71 in questione, il quale stabilisce:

“Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”.

La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare.

Quanto all'individuazione del “*periodo superiore a dieci giorni*”, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa (“*malattia protratta*”). Nella nozione di “*secondo evento*” rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “*evento*” di un solo giorno.

Nei casi sopra visti “l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”.

Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

La qualità del medico - ossia, l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione.

Inoltre la norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno e stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli(8/13 e 14/20)

Dunque in sintesi :

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA

L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro della giornata lavorativa in cui si verifica, anche in caso di prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento, in modo da consentire all'Amministrazione l'organizzazione interna dei servizi.

CERTIFICAZIONE MEDICA – nuovo certificato online

A partire dal 1° settembre 2010, l'assenza per malattia, anche di un solo giorno, deve essere giustificata **ESCLUSIVAMENTE con certificato medico online da inviare all'INPS**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55-septies del D Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. 150/09 (trasmissione per via telematica dei certificati di malattia) **entro 2 giorni** dall'inizio dell'evento. Detta procedura soddisfa l'obbligo del lavoratore del perentorio invio della raccomandata A/R e/o consegna a mano presso le PP.AA. di appartenenza, **fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità**, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli del medico fiscale..

Nel caso di assenza superiore ai 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento, anche di prosecuzione della malattia, entro l'anno solare, l'assenza dovrà essere giustificata da certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, ossia presidi ospedalieri ed ambulatoriali del SSN, nonché i medici di base.

In tale ultimo caso, il certificato medico telematico dovrà attestare in modo chiaro l'appartenenza del medico ad una struttura sanitaria pubblica (codice di registro e ASL di appartenenza).

Il lavoratore dovrà dichiarare al medico certificatore di lavorare presso una delle PP.AA. di cui a D. Lgs. 165/01 e dovrà fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza o domicilio abituale in precedenza comunicato all'Amministrazione.

Il lavoratore potrà chiedere al medico certificatore copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, può chiedere al medico di inviare gli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata. In caso di impossibilità del medico di provvedere a detta stampa, il lavoratore deve richiedere al medico il **numero di protocollo identificativo del certificato** emesso.

E' fatto obbligo al lavoratore di consegnare presso l'Amministrazione di appartenenza copia dell'attestato di malattia.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE CIRCOLARE FACSIMILE DI CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO E ATTESTATO MEDICO TELEMATICO.

REPERIBILITA' E CONTROLLO

Durante la malattia, il dipendente è tenuto a rendersi reperibile in una fascia oraria prevista dalla normativa vigente. A tal fine, deve fornire all'Amministrazione l'esatto domicilio. Qualora, per particolari e giustificati motivi dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione; diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell'assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata della malattia, con la perdita dell'intera retribuzione per l'intero periodo, fino ad un massimo di 10 giorni, nonché le relative conseguenze previste dal Codice disciplinare (CCNL vigente).



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“FRANCESCO SAVERIO NITTI”
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635
Sito web: <http://www.isnitti.gov.it> - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata: nais022002@pec.istruzione.it
40° DISTRETTO SCOLASTICO



TRATTAMENTO ECONOMICO

Nei primi dieci giorni di assenza, spetta il trattamento economico fondamentale, **con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, a carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.**

Per i periodi successivi, e fino alla concorrenza del periodo massimo di assenze nel triennio, nella misura prevista dal CCNL, art.17, **spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio.**

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Annunziata Campolattano